

Infortunio per incidente stradale avvenuto nel percorso per raggiungere il posto di lavoro » Nessun risarcimento danni: il danneggiato poteva utilizzare i mezzi pubblici



Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 22154 del 20 Ottobre 2014.

Il risarcimento del danno causato da **infortunio in itinere**, per regola generale, opera nei limiti del c.d. “**rischio elettivo**”.

Nel caso in cui, infatti, sia lo stesso danneggiato a porsi – più o meno volontariamente – nelle condizioni di poter molto probabilmente riportare danni durante l’orario di lavoro (e nel tempo immediatamente precedente e successivo, tempo necessario a raggiungere il luogo di lavoro) tale risarcimento è escluso. Il giudice è chiamato a valutare la presenza di una serie di requisiti che indichino o meno l’integrarsi di tale rischio elettivo.

Nel caso di specie il ricorrente riporta danni a seguito di incidente stradale avvenuto proprio mentre si stava recando, con mezzo proprio al luogo di lavoro.

La Suprema corte, nel risolvere la questione, riepiloga gli **elementi** che devono coesistere affinché la domanda di risarcimento del danno sia fondata: *“la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’infortunato quello **normale** per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto”*.

Ora, nel caso in esame, è stato accertato che tra l’abitazione dell’infortunato e il luogo di lavoro vi sono solamente **900 metri di distanza**; e che, inoltre, è disponibile e agevole l’utilizzo del servizio di trasporto pubblico.

Oltre che essere distanza tranquillamente percorribile a piedi – non risultando il lesionato affetto da alcuna grave patologia, in grado di affrontare il tragitto camminando – la presenza di mezzi pubblici esclude decisamente che l’automobile privata possa essere considerata **mezzo “normale” per raggiungere il luogo di lavoro**.

La valutazione della presenza o meno di rischio elettivo, in rapporto all’esame degli elementi di fatto portati in sede processuale, se correttamente e logicamente motivata, costituisce altresì apprezzamento di fatto circa il quale è sicuramente escluso il sindacato del giudice di legittimità. E nel merito è stato accertato che la distanza di 900 metri non costituiva certo motivazione alla necessità dell’uso del mezzo privato. Per tutti questi motivi, il ricorso è rigettato.